

**REGOLAMENTO (CE) N. 2882/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 27 dicembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la  
concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 739/98 <sup>(4)</sup>, ha stabilito i criteri di qualità che devono essere rispettati all'atto della concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti trasformati del settore delle carni suine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2425/2000 <sup>(6)</sup>, ha stabilito l'elenco dei prodotti per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione nel settore delle carni suine.

(3) È necessario adeguare i codici dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97 alle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 e fissare, per i prodotti del codice NC 1601 00 91 non contenenti carni di pollame, criteri di qualità superiori, ai fini dell'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97, la parte relativa al codice NC 1601 00 91 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 102 del 2.4.1998, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 14.

## ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice dei prodotti	Condizioni
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:		
	– altri:		
1601 00 91	-- Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti		
	-- non contenenti carni né frattaglie di pollame	1601 00 91 9120	a) tenore proteico: minimo 16 % del peso netto b) nessuna aggiunta di acqua estranea c) non è ammesso l'impiego di proteine diverse da quelle animali
	-- altri	1601 00 91 9190	a) tenore proteico: minimo 12 % del peso netto b) nessuna aggiunta di acqua estranea c) non è ammesso l'impiego di proteine diverse da quelle animali